

DECRETO PRESIDENZIALE N. 1 DEL 18.10.2021

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE DI CONTROLLO DEL GREEN PASS - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l' art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico introdotto dal Decreto legge 21.09.201, n. 127 che ha modificato il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recita:
 - *“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... omissis ... ai fini dell'accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”;*
 - sono state apportate modifiche alla normativa sulla privacy con il DL n. 139 del 09.10.2021;

Viste le linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid 19 da parte del personale, approvate con D.P.C.M. 12.10.2021, n. 127;

Dato atto che gli adempimenti previsti nel nuovo decreto legge consistono:

1. Dal 15 ottobre tutti i lavoratori sono obbligati a possedere/esibire il green pass ai fini dell'accesso;
2. L'obbligo si applica anche a chi svolge formazione o volontariato presso gli stessi luoghi;
3. L'obbligo non si applica a chi esentato dal vaccino a seguito di certificazione medica;
4. I controlli sono disposti dal datore di lavoro del luogo di lavoro e dai rispettivi datori di lavoro delle imprese esterne;
5. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiscono le modalità per il controllo e individuano un soggetto incaricato dei controlli;
6. Il decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza, nè altro compenso o emolumento, comunque denominati. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione della rapporto di lavoro;
7. per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria, e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza;
8. L'obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto- che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'Amministrazione – che acceda alla struttura per lo

svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'Amministrazione.

Atteso che:

- la funzione del controllo e della sorveglianza dell'applicazione delle misure ricade sul datore di lavoro, il quale ha la possibilità di incaricare dei propri collaboratori di detta funzione;
- l'individuazione dei soggetti incaricati del controllo deve essere effettuata con atto formale;
- di garantire la tutela dei dati personali, tenendo conto del parere del Garante della privacy che stabilisce la possibilità di controllo senza conservazione del dato.
- Ritenuto necessario definire i criteri e le modalità operative per il controllo del green pass ed in particolare:
- l'attività di controllo dei Dirigenti e dei Dipendenti dovrà avvenire a cura del Datore di Lavoro e/o degli incaricati del controllo;
- è responsabilità del dipendente, il cui green pass sia scaduto, adoperarsi per il rinnovo dello stesso;
- i dipendenti sprovvisti di green pass saranno sospesi senza stipendio fino alla presentazione del documento;
- colui che accede al luogo di lavoro senza Green pass è soggetto a sanzione da € 600,00 a € 1.500,00, irrogata dal Prefetto; l'eventuale mancato controllo dell'accesso al luogo di lavoro senza green pass è soggetto alla sanzione da 400 a 1.000;

Dato atto che la competenza a definire i criteri e le modalità operative è in capo al datore di lavoro, giusto quanto previsto dall'art. 9 quinquies, comma 5, così come introdotto dal Decreto legge 21.09.2021, n. 127;

Viste le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso del personale pubblico e privato nei locali del Consorzio COVEVAR;

Ritenuto di individuare i collaboratori e gli incaricati del Consorzio quali incaricati del controllo e verifica del Green pass dei dipendenti e di coloro che accedono ai locali del Consorzio medesimo;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18.08.2002 n. 267;

DECRETA

1. di approvare le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di prendere atto delle *linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid 19 da parte del personale, approvate con D.P.C.M. 12.10.2021, n. 127;*
3. di definire i criteri e le modalità operative per il controllo del green pass ed in particolare:

- l'attività di controllo dei Responsabili e dei dipendenti dovrà avvenire a cura del datore di lavoro e/o degli incaricati del controllo;
- è responsabilità del dipendente, il cui green pass sia scaduto, adoperarsi per il rinnovo dello stesso;
- i dipendenti sprovvisti di green pass saranno sospesi senza stipendio fino alla presentazione del documento;
- colui che accede al luogo di lavoro senza Green pass è soggetto a sanzione da € 600,00 a € 1.500,00, irrogata dal Prefetto; l'eventuale mancato controllo dell'accesso al luogo di lavoro senza green pass è soggetto alla sanzione da 400 a 1.000;

4. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la seguente documentazione:

- Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche relative al possesso della certificazione verde covid-19 ai fini dell'accesso del personale pubblico e privato nei locali del Consorzio COVEVAR – Allegato A;
- Atto di individuazione degli incaricati al controllo (soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni del possesso della Certificazione Verde Covid-19) – Allegato B;
- Informativa ad oggetto "Estensione dell'obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro" – Allegato C;
- Dichiarazione di controllo giornaliero – Allegato D;
- Schema di comunicazione esito negativo verifica QR code certificazione verde covid-19 – Allegato E;
- Schema di verbale di accertamento della violazione delle norme contenute all'art 1 e all'art. 2 del decreto legge n° 127 del 21 settembre 2021 – Allegato F;

5. di individuare i collaboratori e i Responsabili del Consorzio quali incaricati del controllo e verifica del Green pass dei dipendenti, dei soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice nonché dei soggetti - che non siano semplici utenti dei servizi resi dall'Amministrazione – che accedano alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'Amministrazione

Il Presidente
(Davide Gilardino)

